

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"L'UN E L'AUT"

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "L'UN E L'AUT" e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) o nei registri operanti medio tempore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venaria (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.

Art. 2. Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a. Promuovere l'autonomia lavorativa e abitativa, in particolare delle persone con disabilità, prevedendo un percorso di accompagnamento da parte delle famiglie di origine, ai cui bisogni l'associazione si rivolge in armonia con i bisogni delle persone con disabilità;
 - b. Tutelare, promuovere e affermare il diritto di ciascun individuo di poter accedere alle opportunità del vivere sociale;
 - c. Garantire i principi citati nella Costituzione relativi a uguaglianza, diritto alla salute, assistenza sociale ed economica, istruzione, formazione professionale e lavoro, vita autonoma e indipendente, tenendo in considerazione la sicurezza e la solidarietà sociale, in sintonia con i valori riportati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
 - d. Promuovere la cultura della diversità attraverso la sensibilizzazione della società all'inclusione della persona diversamente abile;
 - e. Promuovere e supportare percorsi personali, familiari e comunitari per la costruzione di una vita soddisfacente e dotata di senso;
 - f. Promuovere il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ottimizzando le risorse proprie e della comunità in un'ottica di continuo sviluppo, interscambio e miglioramento;
 - g. Sostenere le persone diversamente abili e le loro famiglie abili favorendo i contatti tra di loro in un'ottica di confronto, solidarietà e aiuto reciproco;
 - h. Sviluppare dei modelli lavorativi e abitativi legati alla disabilità e al Dopo di noi che siano sostenibili e riproducibili;
 - i. Favorire la continuità nel passaggio dall'età evolutiva a quella adulta delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in un'ottica di supporto e di accompagnamento;
 - j. Promuovere e favorire il passaggio da un paradigma puramente assistenzialistico a uno di tipo partecipativo/generativo in cui si rigenerano le risorse già disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi a beneficio dell'intera comunità;
 - k. Dialogare e creare alleanze e sinergie con le Istituzioni pubbliche, private e con il Terzo settore, al fine di progettare e realizzare azioni inerenti la salute, istruzione e formazione professionale, occupazione, autonomia personale e tempo libero;
 - l. Sensibilizzare la collettività sulla tutela dei diritti sociali civili, sanitari, di inclusione delle persone con disabilità.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- e. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- a. Favorire le condizioni per la realizzazione di attività di impresa sociale con progetti dedicati all'inserimento di persone con disabilità;
- b. Creare e gestire luoghi di vita protetti con assistenza permanente adattata ai bisogni delle persone diversamente abili, che consentano di condurre un'esistenza di condivisione parziale o totale con altri soggetti e di autonomia rispetto alle famiglie di origine;
- c. Creare, sviluppare e sostenere all'interno o all'esterno di tali luoghi di vita protetti attività che impieghino le persone coinvolte in realtà produttive del territorio, creando le condizioni opportune per inserimenti occupazionali/lavorativi di persone con disabilità;
- d. Organizzare, con l'ausilio di professionisti (psicologi, educatori, ecc.), percorsi di autonomia e indipendenza e consolidare abilità relazionali, occupazionali, lavorative attraverso corsi di cucina, di organizzazione domestica, di gestione del denaro e di attività sul territorio ecc.;
- e. Promuovere attività formative e informative rivolte alle persone con disabilità e le loro famiglie;
- f. Collaborare con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, ASL e Enti del Terzo settore, partecipando a bandi, stipulando convenzioni e proponendo progetti inerenti le finalità dell'associazione;
- g. Organizzare gruppi di mutuo aiuto rivolti alle famiglie;
- h. Attivare sportelli informativi e di supporto rivolti alle famiglie;
- i. Offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie e alle persone con disabilità attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche e di utilità sociale;
- j. Organizzare seminari, convegni e corsi negli ambiti propri di interesse d'intervento;
- k. Promuovere e realizzare la formazione e l'aggiornamento di figure professionali che operano nell'ambito del disagio psico-fisico-sociale;
- l. Provvedere alla divulgazione con mezzi cartacei, informatici, radiofonici, ecc., delle attività proprie dell'associazione;
- m. Svolgere attività laboratoriali di gestione di orti urbani e di coltivazione/giardinaggio al fine di favorire momenti di socializzazione e ampliare le competenze e le abilità delle persone disabili da spendere eventualmente in attività di tipo occupazionale/lavorativo;
- n. Organizzare e gestire attività sportive per promuovere la socializzazione e l'integrazione attraverso lo sport;
- o. Promuovere collaborazioni e gemellaggi con Scuole e Istituzioni didattico-formative pubbliche/private di ogni ordine e grado territoriali ed extraterritoriali al fine di favorire integrazione ed esperienze di crescita per tutti i soggetti coinvolti.

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice e successive modificazioni. In particolare si indicano:

- a. Gestione di attività economiche anche di natura commerciale, marginali e a scopo esclusivo di autofinanziamento, strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari e utili a favorire la promozione e l'autonomia delle persone con disabilità, quali a titolo esemplificativo attività di ristorazione e/o catering sociale, condotte da persone con disabilità e/o vendita di manufatti e beni prodotti;
- b. Stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c. Atti di gestione di particolari servizi e iniziative;
- d. Operazioni ritenute opportune per il conseguimento degli scopi statutari, quali ad esempio compravendite di beni immobili, stipulazioni di mutui, concessione di pegno o ipoteca su beni sociali, concessione di fidejussioni e altre malleverie;
- e. Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli ETS dalle disposizioni legislative vigenti.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

- 2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

Christiana
Maurizio Frapardie

Roberto Giampà

Giulio Biondi

Roberto Frapardie

Maria

- Mh
K
Juana Republica
Bot
Gustavo
Luis Barba
de la
Hidalgo
mini
cristal

ogni
ss.mi
attivi
Altre
finali
3. L'esercizio

- Art. 5 Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;

data
ressi
iglio
ono
a nei
tate
cinto
erno
one.
ativa
imiti
enti
ibilito
ma è

- Presidente;
- Organo di controllo.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: "cristiana" (vertical)
 - Below: "Alba" (vertical)
 - Further down: "Lucrezia Reggiani" (vertical)
 - Below that: "Dario" (vertical)
 - Below that: "Giovanni" (vertical)
 - Below that: "Rob" (vertical)
 - Below that: "Gian" (vertical)
 - Below that: "Fur" (vertical)
 - Below that: "Stefano" (vertical)
 - Below that: "Daria" (vertical)
 - Bottom: "Rita" (vertical)

- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, con presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del codice civile;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogia mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

Cristina Rossi
 Nicoletta Reggiani
 Roberto Di Santo
 Paolo Di Santo
 Bruno
 Valerio
 Barbara
 Stefano
 Mimmo
 Maria

ine
iso
ne,
no;
Le
non
ono
o a
tire
in
oltà
nte
ndo
nati
ano
che
ezza
e, al
o un
critti
iale,
o in
e di
fari.
soci
e del

2. In ca
3. All pr
cont
obb

Photo by David

- John O'Donoghue

John

- Adm. In-
Ch's. 1885

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del

Luca Freppelle

Das große Tot "Jeder Onda"
M. J.

geller für
M. J.

- patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
 3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
 4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Luca Freppelle
Roberto Freppelle
Stefano Freppelle
G. J. Freppelle
Roberto Freppelle
M. J.